

TUTELA ANIMALI BOLOGNA 1891 ODV

STATUTO

Art. 1

L'organizzazione di volontariato ora denominata "TUTELA ANIMALI BOLOGNA 1891 ODV" ha i seguenti scopi, perseguiti senza fini di lucro diretto o indiretto e per soli fini di solidarietà, escludendo quindi che i beneficiari delle conseguenti attività specifiche siano direttamente od indirettamente i soci stessi:

- di provvedere alla protezione degli animali
- di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia
- di assumere, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria e che non interferiscano nella sfera di attività di Enti Pubblici
- di promuovere il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza
- di collaborare con le autorità centrali e locali per la soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali
- di curare l'istituzione di locali d'assistenza e ricovero d'animali domestici.

Art. 2

L'organizzazione agisce in città e provincia di Bologna ed è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque componenti tutti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 3

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, i posti resisi vacanti possono essere occupati dai candidati non risultati eletti, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati, in attesa di ratifica alla prima assemblea utile. La suddetta norma non si applica in caso di cessazione dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, per la sostituzione dei quali si potrà provvedere solo con nuove elezioni. I componenti nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo, abbiano cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimangono in carica fino a quando avrebbero durato i loro predecessori. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

Art. 4

Il Presidente ha la rappresentanza dell'organizzazione, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso nella prima adunanza, per la ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'età.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo:

- redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo della organizzazione (nel quale devono risultare i contributi e i lasciti ricevuti), rispettivamente entro il mese di settembre e di marzo, nonché le variazioni al bilancio preventivo e propone all'Assemblea le eventuali modifiche delle quote associative annuali.
- delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento del patrimonio, per quanto consentito dalla legge.
- delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione del patrimonio ed ogni altro atto amministrativo in funzione degli scopi dell'organizzazione.
- gestisce tramite convenzione con Comuni strutture di ricovero per cani e gatti randagi e abbandonati fornendo loro cibo, rifugio e assistenza veterinaria.
- Gestisce direttamente il proprio gattile ubicato in zona Casteldebole-Borgo Panigale.

Art. 6

I Soci si distinguono in sostenitori e ordinari. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche che elargiscono una somma annua non inferiore a due volte la quota annua dei Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari le persone fisiche che versano la quota annua deliberata dalla Assemblea annuale di bilancio. I Soci hanno diritto ad un voto nella Assemblea dei Soci. Tutti i soci hanno diritto di esaminare la documentazione relativa alla gestione, anche contabile, dell'Associazione.

Art. 7

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Non può essere Socio della organizzazione chiunque con la propria attività rechi pregiudizio, anche morale, agli interessi della stessa; o, se già riveste la qualifica di socio, decade da tale qualifica. In particolare e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:

- l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, ecc. che perseguono scopi contrari od incompatibili con le attività e finalità dell'organizzazione
- la commissione e la diffusione, con ogni mezzo, di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito al prestigio dell'organizzazione o dei suoi organi
- ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera, delle norme che regolano la vita dell'organizzazione ed i suoi rapporti con l'esterno.

La decadenza da Socio deve essere deliberata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al socio integralmente, a mezzo canali informatici, se possibile, oppure con mezzi tradizionali, decadenza nella quale sia altresì precisato che egli ha trenta giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per proporre il reclamo contro il provvedimento. Sui reclami decide l'Assemblea dei Soci.

Art. 7 bis (nota in calce*)

L'ammissione dei volontari è soggetta, ai fini assicurativi, alla registrazione del nome e degli altri dati personali sul registro vidimato e depositato presso la sede dell'Associazione. Il Volontario è tenuto a versare la somma di euro 10 per compartecipazione alle spese assicurative. Il Volontario dovrà altresì sottoscrivere il Regolamento Volontari.

Non può essere volontario dell'organizzazione, o decade da tale qualifica, chiunque con la propria attività rechi pregiudizio, anche morale, agli interessi della stessa. In particolare e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:

- *l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, ecc. che perseguono scopi contrari od incompatibili con le attività e finalità dell'organizzazione*
- *la commissione e la diffusione, con ogni mezzo, di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito al prestigio dell'organizzazione o dei suoi organi*
- *ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera, delle norme che regolano la vita dell'organizzazione ed i suoi rapporti con l'esterno*
- *ogni azione che non sia pienamente in linea con comportamenti rispettosi verso volontari o terzi.*

La decadenza da Volontario viene deliberata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al volontario integralmente, a mezzo canali informatici, se possibile, oppure con mezzi tradizionali. Il volontario ha trenta giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per proporre il reclamo contro il provvedimento. Sui reclami decide l'Assemblea dei soci.

Art. 8

Le entrate della organizzazione sono costituite:

- dalle contribuzioni dei Soci
- dalle attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- dalle rendite di donazioni e lasciti e da eventuali contributi da parte di Enti e privati
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del citato D.Lgs. 117/2017.

Con le entrate si provvede unicamente alle spese necessarie per il funzionamento della organizzazione e per il conseguimento dei suoi fini.

Art. 9

Sono eleggibili a tutte le cariche dell'organizzazione le persone fisiche che ne siano Soci e che abbiano i requisiti per essere elettori, secondo le vigenti disposizioni di legge. Per poter esercitare il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, i Soci devono essere in regola col pagamento delle quote sociali.

Art 10

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo è effettuata dalla Assemblea dei Soci all'uopo convocata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. Verranno inviati ai singoli soci, osservando il termine suddetto, avvisi di convocazione a mezzo di lettera semplice.

Art. 11

L'assemblea deve essere fissata in prima e in seconda convocazione. La prima convocazione è valida soltanto se sia presente la metà più uno dei soci, la seconda convocazione, che deve essere fissata nello stesso luogo della prima e non oltre il giorno a questa successivo, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la nomina delle cariche sociali e nelle questioni concernenti persone la votazione ha luogo a scrutinio segreto. Hanno diritto al voto soltanto i Soci in regola col pagamento delle quote contributive (nota in calce **) e che siano iscritti all'associazione da almeno tre mesi prima della data dell'assemblea elettiva. Le delibere sono prese a maggioranza.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione deve essere fatta per via normale almeno sei giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, anche con mezzi informatici. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato senza osservanza dei termini di preavviso. In via straordinaria si procede alla convocazione del Consiglio Direttivo, osservando la suddetta procedura, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia richiesto da almeno la metà dei componenti.

Art. 13

Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio Direttivo sono assunte dal componente meno anziano. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni si fanno per appello nominale.

Art. 14

I verbali delle sedute devono essere raccolti con fogli numerati e siglati dal Presidente. Essi devono contenere i nomi dei componenti intervenuti alla adunanza, con la indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti e fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve degli intervenuti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e controfirmati da chi ha le funzioni di segretario. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Essa è l'unico organo competente a deliberare modifiche allo statuto. L'Assemblea viene convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Presidente con motivata domanda da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. Per la convocazione delle Assemblee e per la validità delle relative deliberazioni valgono le norme di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 16

Tutti i soci svolgono gratuitamente i compiti loro assegnati dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo e da loro liberamente accettati. Ai soci possono essere effettuati rimborsi delle sole spese vive sostenute per svolgere tali compiti. Si intende pure escluso che i soci possano avere con la organizzazione qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo od altri rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 17

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere obbligatorio e positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18

Per quanto non previsto in questo Statuto, valgono le norme della Costituzione, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

() Articolo aggiunto dall'Assemblea dei soci del 13 giugno 2026.*

*(**) integrazione introdotta all'art. 11 dall'Assemblea dei soci del 13 giugno 2026.*

Bologna, 13 giugno 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE - TRIBUNO DI BOLOGNA
E _____ 10
Registrato _____ 1532 _____ 3

